

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
DURAND DE LA PENNE: Estensione a talune categorie di ufficiali generali del criterio stabilito, per la determinazione dello stipendio, dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395 e successive modificazioni (1090)	161
PRESIDENTE	161, 162
DURAND DE LA PENNE	161
GALLI <i>Relatore</i>	161
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	162

La seduta comincia alle 10.

BUFFONE, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Estensione a talune categorie di ufficiali generali del criterio stabilito, per la determinazione dello stipendio, dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni (1090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1090, d'iniziativa dell'onorevole Durand de la

Penne, concernente l'estensione a talune categorie di ufficiali generali del criterio stabilito, per la determinazione dello stipendio, dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Comunico che in data 20 gennaio 1960 la V Commissione permanente ha espresso parere contrario al progetto in quanto nel capitolo indicato dall'onorevole presentatore per il reperimento della copertura degli oneri conseguenti all'approvazione della proposta di legge, non esiste disponibilità.

Penso che, prima di iniziare la discussione generale, sia bene sentire il presentatore su questo punto.

DURAND DE LA PENNE. Informo il signor Presidente e gli onorevoli colleghi che la disponibilità può essere reperita sui capitoli nn. 115 e 148.

PRESIDENTE. Bisognerà allora preparare un formale emendamento che dovrà essere trasmesso alla V Commissione, a norma del Regolamento. Che ne pensa il Relatore?

GALLI, *Relatore*. In linea di massima sono d'accordo. Ritengo, però, che l'emendamento debba essere completato sulla base delle due seguenti osservazioni:

1°) all'articolo 1 si è statuito che le detrazioni contemplate dalle lettere a) e b) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, sono stabilite, per i marescialli d'Italia, in anni 35. Osservo che attualmente il grado di maresciallo d'Italia non esiste e quindi la disposizione riguarda unicamente coloro che rivestono il grado attualmente o che lo

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1960

hanno rivestito. Sarebbe opportuno sostituire questa precisazione all'indicazione di un numero determinato di anni per evitare di creare precedenti;

2°) all'articolo 2 viene prevista la decorrenza retroattiva per la legge in esame. Se l'onorevole presentatore intende mantenere l'articolo, deve preoccuparsi anche per la copertura degli arretrati.

DURAND DE LA PENNE. Accetto la decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo per l'abolizione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Dopo quanto è stato detto credo possa rimanere stabilito che l'onore-

vole relatore, d'accordo col presentatore, preparerà un testo di emendamento che verrà inoltrato per il parere alla V Commissione. Nel frattempo la discussione può essere rinviata nell'attesa del nuovo parere.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,20.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI